

Comune di Sirolo
Provincia di Ancona

Ordinanza n. 6

Protocollo informatico n.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 47 prot. n. 7239 del 03/07/2012 di divieto di transito e di sosta nel tratto di arenile tra la spiaggia Urbani e la spiaggia San Michele denominato "Punta Giacchetta";

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.53 prot. n. 9767 del 10/08/2018 di divieto di transito e sosta nel tratto di arenile in località "Sassi Neri", a nord dello Stabilimento "Da Silvio", di divieto di transito nei sentieri posti a monte della zona a rischio, nonché di divieto di transito e sosta nel tratto di arenile sottostante la rupe della Spiaggia dei Frati posta a nord della spiaggia in concessione all'Hotel Eden Gigli;

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ancona n. 37 del 18/06/1996 di divieto di transito e stazionamento delle persone in vari tratti del litorale compresi tra il Porto di Ancona e quello di Numana, nonché la navigazione e l'ormeggio negli specchi d'acqua antistanti le zone interdette;

VISTA la nota della Capitaneria di Porto di Ancona del 27/02/2026 (Prot. CPAN/U/12112), concernente la regolamentazione dei tratti di costa interessati da fenomeni franosi nella costa del Conero e l'esigenza di ricomporre la disciplina dei provvedimenti interdittivi relativi alle zone demaniali marittime soggette a dissesto idrogeologico, nell'alveo delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, come discusso nel tavolo tecnico tenutosi in data 26.02.2026 con i Comuni di Ancona, Numana e Sirolo;

VISTA la relazione finale sui lavori eseguiti per gli interventi urgenti di difesa della costa in località spiaggia delle Due Sorelle in data 25/06/2010 (Prot. n. 7663 del 22.05.2026) a cura del Geol. Fabrizio Pontoni dello studio Tecnico Associato Geoequipe di Tolentino (MC);

VISTA la nota del 26/04/2018 (Prot. n. 7020 del 12.06.2018) avente ad oggetto "pericolosità da frana spiaggia Due Sorelle" a cura del Geol. Fabrizio Pontoni dello studio Tecnico Associato Geoequipe di Tolentino (MC) comprendente anche una planimetria di zonazione della spiaggia medesima con riguardo al rischio da frana;

VISTO la nota del 22/05/2026 (Prot. n. 7663 del 22.05.2026) avente ad oggetto "Resoconto sopralluogo via mare dell'11 Maggio 2026 nel tratto di costa ricadente nel Comune di Sirolo – Considerazioni riguardo i pericoli da frana della falesia e la fruibilità delle spiagge" a cura del Geol. Fabrizio Pontoni dello studio Tecnico Associato Geoequipe di Tolentino (MC);

VERIFICATO che l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ancona n. 37/1996 è stata emanata in vigore di norme che sancivano la competenza dell'Autorità Marittima in materia

di Demanio marittimo in via generale il cui assetto normativo vigente, a seguito del conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti locali, ha modificato distinguendo tra i provvedimenti relativi alla sicurezza della balneazione e navigazione, rimasti in capo alle Capitanerie di Porto e quelli inerenti le finalità gestionali demandati agli Enti Pubblici delegati;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 che dispone la delega alle Regioni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo;

VISTA l'Art. 31 della Legge Regionale n. 10 del 17/05/1999, relativa alla delega ai Comuni dell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo;

CONSIDERATO che le relazioni geologiche citate in premessa, redatte a partire dal 2010, attestano una condizione di pericolo di natura permanente e non meramente emergenziale, dovuta al dissesto idrogeologico della falesia, che richiede l'adozione di misure stabili e ordinarie a tutela della sicurezza delle persone;

RITENUTO

- pertanto necessario, in forza dei poteri ordinari di gestione del territorio e del demanio marittimo delegato, provvedere alla disciplina dell'accesso e della fruizione dei tratti di litorale interessati da fenomeni di dissesto, al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità;
- opportuno, oltre a ciò, raccogliere in un unico provvedimento tutti i tratti di costa con divieto di accesso e stazionamento, nonché quelli con limitazioni, compresi nel territorio del Comune di Sirolo dal confine nord (Scoglio della Vela) con il Comune di Ancona e il confine sud (Spiaggia del Frate) con il Comune di Numana.

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione", e in particolare:

- l'art. 5, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza comunale: *"la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifici o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;"*
- l'art. 10, comma 1, il quale dispone: *"Le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione."*

RICHIAMATA la consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Liguria, Sez. I, sent. n. 255/2024 e n. 256/2024) secondo cui le citate norme attribuiscono al Sindaco un potere tipico e non extra ordinem, che si estende a qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica: *"l'art. 5 del d.lgs. n. 116/2008 attribuisce all'Amministrazione civica il potere immanente di individuare ulteriori tratti non balneabili in caso di sopravvenienze che mettano a rischio la salute e l'incolumità dei bagnanti. [...] Oltre a ciò, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 116/2008, allorquando sia riscontrata la presenza di sostanze inquinanti o, comunque, una situazione pericolosa per la salute pubblica, il Comune o altra autorità competente può assumere le più opportune misure di protezione, anche in via preventiva e cautelativa, per evitare l'esposizione dei bagnanti agli agenti contaminanti."*

VISTO altresì il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), che all'art. 6 definisce il Sindaco quale "autorità territoriale di protezione civile" e all'art. 12, comma 1, lett. b), affida ai Comuni la funzione fondamentale di provvedere “all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale”;

VALUTATO pertanto che la presente ordinanza costituisca esercizio del potere di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, bensì attuazione dei poteri tipici e specifici conferiti al Sindaco dalla normativa di settore in materia di gestione della sicurezza della balneazione e di protezione civile, al fine di prevenire un grave e imminente pericolo per la pubblica incolumità;

ORDINA

1. di considerare le premesse parte integrante della presente ordinanza;
2. di istituire il divieto di accesso, sia da terra che da mare, e di stazionamento a qualsiasi titolo delle persone, nonché la navigazione e l'ormeggio di ogni tipo di imbarcazione nello specchio acqueo antistante fino alla distanza di 100 metri dalla linea di battigia nei seguenti tratti di costa individuati anche nella planimetria allegata, contraddistinti con le lettere A, D, I:
 - TRATTO A: dal confine nord del Comune di Sirolo (Scoglio della Vela) ai Forni compresi;
 - TRATTO D: dalla punta del Piloro compresa fino al Molo Davanzali;
 - TRATTO I: da circa 300m a sud della Grotta Urbani alla punta di Villa Vetta Marina.I tratti interdetti sopra elencati saranno segnalati nella stagione turistica estiva con boe di colore giallo.
3. di istituire il divieto di accesso da terra e di stazionamento a qualsiasi titolo delle persone nel litorale nei seguenti tratti di costa individuati nella planimetria allegata, contraddistinti con le lettere B, E, H:
 - TRATTO B: dai Forni agli scogli delle Due Sorelle compresi (Cava Davanzali);
 - TRATTO E: dal molo Davanzali a circa 100 metri a nord dello stabilimento balneare “Da Silvio” (loc. Sassi Neri);
 - TRATTO H: dalla Grotta Urbani compresa fino a circa 300 metri a sud della stessa (Loc. i Lavi).
4. di istituire il divieto di accesso e transito nei sentieri di accesso ai tratti di costa interdetti di cui ai punti 2) e 3) della presente ordinanza, contrassegnati dalle lettere A, B, D, E, H, I nella planimetria allegata;
5. di istituire il divieto di stazionamento a qualsiasi titolo delle persone nelle spiagge nei seguenti tratti di costa individuati nella planimetria allegata, contraddistinti con le lettere C, F, L, esclusivamente nelle parti delle spiagge immediatamente sottostanti le scarpate soggette a crolli, che saranno segnalate con appositi cartelli e recinzioni (es.: paletti in legno e corde, cartelli di pericolo), tratti a fruibilità limitata:

- TRATTO C: dagli scogli delle Due Sorelle fino alla punta del Piloro escluso (Spiaggia delle Due Sorelle) – i bagnanti sono autorizzati ad usufruire dell'area esclusivamente arrivando via mare poiché l'accesso alla spiaggia dal sentiero denominato "Passo del Lupo" è vietato)
- TRATTO F: da circa 100 metri a nord dello stabilimento balneare "Da Silvio" alla punta Giacchetta compresa (Spiaggia di San Michele);
- TRATTO L: dalla punta di Villa Vetta Marina al confine sud del Comune di Sirolo (Spiaggia dei Frati).

6. di abrogare le Ordinanze Sindacali n.47 prot. n. 7239 del 03/07/2012 e n.53 prot. n. 9767 del 10/08/2018 richiamate nelle premesse;

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale e sul sito istituzionale del Comune (<https://comune.sirolo.an.it/>) e contestualmente trasmessa alla Capitaneria di Porto di Ancona per l'aggiornamento dell'albo della Capitaneria nonché per le azioni di competenza.

La presente ordinanza dovrà essere trasmessa alla Capitaneria di Porto di Ancona al fine di valutare eventuali modifiche da apportare ai vigenti divieti di navigazione e di ormeggio;

La presente ordinanza è, altresì, trasmessa:

- all'ufficio comunale preposto all'emissione di apposito comunicato ai quotidiani, siti internet e televisioni locali;
- agli uffici preposti l'installazione degli appositi cartelli e segnalazioni indicanti il divieto di accesso nei tratti interdetti o con limitazioni;

DISPONE

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Servizio di Polizia Municipale e tutti gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni seguiranno le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dalla residenza municipale, il 28 maggio 2026

IL SINDACO

Filippo Moschella



Allegato: planimetria con indicazione dei tratti A-L, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.